

REGIONE PUGLIA

In attuazione della legge 28 agosto 1997 n.285, il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale 11 febbraio 1999 n.10 avente ad oggetto "SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA", dando concreto avvio ad un processo che pone al centro dell'attenzione politico-istituzionale i diritti e la qualità della vita dei cittadini in età da 0 a 18 anni.

Durante l'iter procedurale si sono tenuti incontri con i diversi soggetti interessati quali i Tribunali per i Minorenni, il Centro per la Giustizia Minorile, le Cooperative sociali, il Volontariato e i Sindacati.

La legge regionale ha individuato, in sede di prima applicazione, cinque ambiti territoriali d'intervento coincidenti con le cinque Province pugliesi e, pertanto, si sono tenuti incontri tecnici con i referenti indicati dalle Amministrazioni Provinciali sia per fornire dati e notizie sui servizi per minori esistenti sul territorio regionale, sia per l'avvio delle attività e per la verifica degli adempimenti di attuazione della predetta legge.

Con deliberazione n.314 del 15 aprile 1999 la Giunta Regionale ha attribuito le risorse finanziarie agli ambiti territoriali per il finanziamento dei relativi piani d'intervento stabilendo i criteri, le modalità e le linee di indirizzo. Si è tenuto conto del ruolo centrale che la Provincia assume sul territorio, quale ente intermedio, attribuendo alla stessa compiti e funzioni di promozione e di coordinamento delle iniziative e delle fasi progettuali.

I piani territoriali d'intervento relativi a ciascun ambito provinciale, articolati in progetti esecutivi annuali, dovranno essere presentati alla Regione, tramite la rispettiva Amministrazione Provinciale, entro il 16 agosto p.v.

Per quanto attiene la formazione e l'aggiornamento degli operatori, le risorse sono state attribuite alle Amministrazioni Provinciali, con il compito di promuovere, d'intesa con i Comuni, i relativi programmi; una quota di tali risorse è stata riservata alla Regione per gli scambi interregionali e per l'aggiornamento dei propri operatori.

I fondi assegnati alla Regione Puglia per gli anni 1997 e 1998, con la predetta deliberazione n.314/99, sono stati attribuiti ai cinque ambiti territoriali sulla base dei seguenti criteri fissati dalla legge regionale n.10/99:

- 4/10 in base alla popolazione residente
- 6/10 in base alla popolazione minorile residente.

REGIONE SARDEGNA

Relazione sullo stato di attuazione della L. 285/97 nella Regione Sardegna

La Regione Sardegna con la L.R. n. 4 del 25 gennaio 1988, concernente il riordino delle funzioni socio assistenziali, ha disciplinato l'organizzazione dei servizi socio assistenziali, in applicazione dei principi costituzionali, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".

La L.R. 4/88, rappresenta per le autonomie locali un documento legislativo fondamentale, il passaggio dalla frammentarietà della produzione legislativa, per le singole problematiche, all'unitarietà e organicità delle aree di intervento nel quadro di un sistema di sicurezza sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino, nonché a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità di appartenenza.

Oltre a riordinare con legge l'assetto istituzionale, organizzativo e finanziario dell'assistenza sociale nell'ambito del proprio territorio, la Regione Sardegna ha provveduto ad esplicitare sotto forma di piani pluriennali le finalità generali, gli obiettivi strategici e le azioni prioritarie rivolte a problematiche sociali di particolare rilevanza, azioni specificate per tipologia degli interventi e standards gestionali dei servizi che il legislatore regionale ha inteso promuovere privilegiando l'area dell'infanzia e adolescenza, degli anziani non autosufficienti, dei sofferenti mentali.

Il Piano Socio Assistenziale regionale nella caratterizzazione innovativa prevede il raccordo con i servizi sanitari, istituzionali, il terzo settore, a garanzia dell'efficacia del sistema di intervento nell'area sociale in quanto dipendente dall'azione sinergica dei vari soggetti. Delinea di fatto le linee programmatiche ottimali per aggredire le distorsioni e gli sprechi e per affrontare i problemi peculiari del territorio individuando le risorse e le risposte più congrue, avviando, ove risulti necessario, stabili processi di collaborazione tra i vari soggetti delle politiche sociali: Comuni singoli e associati, Province, Comunità montane, Aziende USL, Ministero di Grazia e Giustizia, Uffici Periferici del Ministero dell'Interno (Prefetture), Uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, privato sociale, volontariato, associazionismo.

Il principio comune che ispira il piano è in tale contesto quello della realizzazione di interventi di promozione e mantenimento della salute psicofisica e di prevenzione del

disagio, stabilendo e privilegiando uno stretto rapporto tra sanità e servizi sociali che consenta e imponga in particolare un accordo tra Comune e ASL, mettendo in atto interventi capaci di innescare processi di cambiamento che coinvolgano strati sempre più ampi della comunità.

I progetti obiettivo

L'esigenza imposta dalla L.R. 4/88 di lavorare non più, o non solo "per funzioni e compiti", ma "per obiettivi", è stata una delle novità più importanti con la quale gli amministratori sia regionali che locali si sono dovuti confrontare.

Il ruolo della programmazione locale, che potrebbe configurarsi come una passiva disarticolazione del piano regionale socio assistenziale, assume infatti una sua precisa autonomia proprio nell'elaborazione di specifici Progetti Obiettivo da parte dei Comuni.

In conformità agli obiettivi strategici del 1° Piano Socio Assistenziale regionale, approvato per il triennio 1990-1993 ma con vigenza prorogata fino al 1998, la progettazione nell'area dell'infanzia e adolescenza ha sviluppato innovative tipologie di servizi quali laboratori, ludoteche, servizi di assistenza educativa, attività di animazione e di socializzazione, interventi territoriali di promozione dell'affidamento familiare, servizi di informazione e centri di accoglienza di pronto intervento, di aggregazione sociale, asili nido e comunità alloggio.

Il 2° Piano Socio Assistenziale, approvato dal Consiglio Regionale il 29/07/1998 con vigenza prevista per il triennio 1999-2001, conferma la strategia progettuale nell'area dell'adolescenza e, tenuto conto dei principi stabiliti dalla L. 285/97, riserva alle politiche per l'infanzia specifica azione programmatica che intende riaffermare il diritto dei minori alla tutela della salute psicofisica, alla educazione, alla socializzazione, assumendo i seguenti obiettivi:

- 1) valorizzare e sostenere le forze e le energie della famiglia finalizzate alla cura e alla crescita sana e armoniosa della propria prole;
- 2) sviluppare servizi e interventi per l'infanzia che vedano il minore quale soggetto portatore di diritti e bisognoso di una protezione che li assicuri una armonica crescita psicofisica all'interno della famiglia e della comunità.

Attuazione della L. 285/97 nel quadro normativo regionale.

La L. 285/97 ha una filosofia fortemente innovativa, che emerge già nel titolo, laddove si parla di promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

L'obiettivo è quello di rivolgersi all'intero universo dei bambini e degli adolescenti (0-18), in una logica che assume il disagio e le situazioni di difficoltà, marginalità e rischio sociale, nelle quali si trovano molti bambini e le loro famiglie, all'interno di un quadro di interventi fortemente promozionali, mirati a riconoscere i minori come soggetti di diritti e ad attivare i progetti che li vedano direttamente come protagonisti.

Emergono nell'articolato della legge coincidenze strategiche con la normativa socio assistenziale regionale ma anche orientamenti innovativi per la promozione di servizi educativi rivolti ai bambini di età da 0-3 anni, non sostitutivi dei nidi, e di interventi rivolti a tutti i bambini e agli adolescenti per la promozione di un loro protagonismo come gruppo sociale e di offerte di opportunità nella vita quotidiana.

Elemento di rilevante coincidenza con la normativa regionale di settore è la logica di integrazione degli interventi e delle competenze e la sollecitazione degli enti locali ad esercitare un ruolo di governo dell'insieme delle risorse presenti a livello territoriale, superando la frammentarietà di dialogo dentro e tra le amministrazioni pubbliche.

La normativa regionale tuttavia si discosta nelle procedure, non prescrivendo vincolanti modalità associative tra i soggetti concorrenti alla progettazione dei servizi, flessibilità non ammessa dalla L. 285/97 che indica l'accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della L. 142/90 come unico strumento di formale intesa.

A fronte di un quadro di riferimento regionale in cui la programmazione dei servizi sociali con soluzione progettuale, come prevista dalla L. 285/97 viene praticata dagli Enti Locali da circa un decennio, lo stato di attuazione si discosta dagli obiettivi attesi per insoluti problemi di natura istituzionale, organizzativa e culturale.

Tali problemi riguardano:

- la frammentazione delle competenze tra le diverse amministrazioni (Comuni, Province, ASL, Scuola) e tra i diversi soggetti impegnati nel settore che produce una visione parziale dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, conseguente ad una politica e ad una organizzazione tradizionalmente basata sulle competenze attribuite alle diverse istituzioni da norme di settore, o in risposta ai bisogni di categorie specifiche di cittadini con problemi particolari, piuttosto che sui soggetti concepiti in modo unitario;
- una certa residualità dell'attenzione dell'infanzia nelle politiche sociali territoriali con un conseguente prevalere delle risposte di tipo assistenziale riparatorio su quelle preventive;

- una innovazione modesta sul piano progettuale a livello locale, anche se con differenze territoriali.

Informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico

L'attuazione della L. 285/97 nella Regione Sardegna è stata supportata da iniziative informative offerte agli ambiti territoriali in occasione di programmati corsi di aggiornamento, coincidenti con la presentazione dei contenuti del 2° Piano Socio Assistenziale per il triennio 1999-2001.

Su specifica richiesta degli enti interessati, l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha inoltre assicurato l'offerta di consulenza ed il supporto tecnico tramite i funzionari referenti della programmazione socio assistenziale.

Riparto economico delle risorse finanziarie

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 59/127 del 29/12/1998 ha approvato la ripartizione delle quote del "Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza" già accreditato alla Regione Sardegna per gli anni 1997 e 1998 e in previsione di entrata per l'anno 1999, disponendone la destinazione agli ambiti territoriali ed in favore dei Comuni compresi nei Distretti Sanitari delle Aziende USL, coincidenti con gli ambiti territoriali.

Considerato che il 5% del finanziamento è stato riservato alla realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza con procedure di impegno in corso di definizione, la ripartizione della restante somma di L. 11.801.995.631 e della previsionale somma in entrata per l'anno 1999 di L. 8.506.888.920 (corrispondente al 95% di L. 9.034.230.620), ha assunto come base di calcolo la quota media per abitante di L. 7.927, risultante dalla divisione dei trasferimenti statali per il dato demografico ISTAT relativo all'anno 1996 (vedasi scheda allegato A).

La somma iscritta nel Bilancio Regionale 1998 con Deliberazione G.R. n. 24/35 del 25/05/1998, in conto dei capitoli 23513 nello stato di previsione dell'entrata e 12001/14 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, è coincidente con la quota del fondo statale accreditata per l'anno 1997 (L3.388.922.675).

È in corso la procedura di iscrizione in bilancio della quota del medesimo fondo assegnata per l'anno 1998 (L. 9.034.230.620) mentre si è in attesa dell'accreditamento della quota relativa all'anno 1999.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 59/127 del 29/12/1998 ha disposto l'impegno della somma corrispondente alla quota del fondo statale relativa all'anno 1997, con ripartizione in favore n° 7 ambiti territoriali ammettendo a finanziamento n° 11 progetti, come documento nella scheda allegato B.

La valutazione di ammissibilità al finanziamento di soli 11 progetti riguardanti 7 ambiti, sul totale dei 23 ambiti territoriali regionali, ha comportato una rigorosa selezione in conformità ai criteri attuativi imposti dalla stessa legge.

L'alta selettività è conseguente allo spirito innovativo della L. 285/97 che vincola la progettazione territoriale a forme associative non ancora stabilizzate, benché già sperimentate e incentivate dalla normativa regionale ed anche ai tempi ristretti riservati alla predisposizione dei piani territoriali in rapporto alla loro complessità sul piano metodologico ed amministrativo.

Nonostante le difficoltà sopraindicate, 11 progetti territoriali hanno rispettato i criteri della pianificazione degli interventi come previsti dalla Deliberazione della G.R. n. 19/4 del 28/04/1998, definitivamente approvata, previo parere dell'organo consiliare, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/12 del 14/07/1998, concernente le disposizioni attuative della legge nel territorio regionale.

Tali disposizioni si armonizzano con i criteri di valutazione dei progetti obiettivo, già incentivati e gestiti per normativa regionale di settore, criteri disciplinati per l'anno 1998 con Deliberazione della G.R. n. 3/14 del 30/01/1998 che prevedono:

"I progetti presentati devono chiaramente evidenziare:

- illustrazione e analisi del problema che si vuole affrontare;
- individuazione dell'utenza potenziale e di quella destinataria dell'intervento;
- individuazione degli interventi;
- risultati attesi nell'arco temporale di svolgimento;
- modalità e tempi di attuazione;
- indicazione del personale e relative qualifiche;
- individuazione dei locali e attrezzature disponibili;
- collaborazione e intese interistituzionali;

- articolazione analitica dei costi (con particolare riferimento al trattamento retributivo e previdenziale del personale da utilizzare);
- criteri di scelta del soggetto attuatore del progetto che dovranno corrispondere a quelli indicati dall'art. 14 della L.R. 16/97".

La normativa regionale inoltre prevede che tra i progetti articolati secondo i requisiti anzi descritti vengano prioritariamente selezionati quelli programmati in forma associativa, dove risulti valorizzato lo sforzo dei Comuni a sviluppare la loro capacità di aggregazione e mettere a disposizione risorse umane e finanziarie per un razionale utilizzo.

L'incentivazione alla strategia associativa per la razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nell'impegno a migliorare l'offerta dei servizi, è dunque peculiare della politica sociale regionale, anticipatoria della L. 285/97 e coincidente con i principi perseguiti dalla stessa legge nazionale per la promozione dei diritti e delle opportunità in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Proseguono a cura dei funzionari regionali le iniziative di informazione ed in particolare azioni di sostegno agli ambiti territoriali con riunioni programmate e finalizzate a sollecitare l'attuazione dei progetti finanziati o a riorientare la progettazione nei territori esprimenti maggiori difficoltà organizzative, affinché sia resa possibile l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate e per incentivare l'innovazione e lo sviluppo dei servizi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Gestione del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Previa valutazione di ammissibilità il finanziamento viene accreditato al Comune capo fila, referente dell'accordo di programma e/o referente della gestione progettuale, con anticipazione dell'80% sulla totale somma concessa, contestualmente all'accertamento dell'avvenuta trasmissione agli Uffici Regionali della seguente documentazione:

- atto del Comune capo fila di approvazione dell'accordo di programma per l'attuazione del piano territoriale di intervento e dei progetti ammessi a finanziamento;
- comunicazione della richiesta di pubblicazione sul BURAS dell'accordo di programma;
- atto di approvazione dell'accordo di programma espresso con deliberazione di consiglio da ciascun Comune aderente e dalla Provincia se partecipante ed inoltre attestante il formale assenso del rappresentante la singola istituzione concorrente (Azienda USL, Provveditore agli studi, Centro per la Giustizia Minorile);

- atti di intesa (convenzioni, protocolli, ecc.) tra i Comuni, altre istituzioni e agenzie operanti nel territorio connessi all'attuazione del singolo progetto finanziato;
- determinazione del responsabile di servizio o deliberazione della Giunta Comunale attestante l'assunzione dell'impegno complessivo di spesa per l'attuazione degli interventi progettuali ammessi a finanziamento.

Il saldo della restante quota del 20% è subordinato alla presentazione della documentazione comprovante l'attivazione del progetto secondo le definite soluzioni gestionali, la durata attuativa, la corrispondente somma impegnata e della rendicontazione della spesa del 50% del finanziamento concesso.

Per quanto attiene alla rendicontazione il Comune capo fila è tenuto a presentare un consuntivo annuale delle spese sostenute approvato con atto deliberativo, corredato da relazione valutativa sullo stato di attuazione del singolo progetto e della documentazione e pezze giustificative (mandati di pagamento e fatture quietanzate).

Nel caso di sottoutilizzo del finanziamento concesso e liquidato o di non spendita entro la programmata durata attuativa del progetto, le somme erogate dovranno essere restituite alla Regione che ha facoltà di provvedere alla ridestinazione del finanziamento all'interno del medesimo distretto sanitario o ad altro ambito territoriale.

3. Monitoraggio e valutazione dei piani territoriali di intervento e dei progetti.

In collaborazione con il Centro di Documentazione ed Analisi sull'Infanzia e Adolescenza è stato avviato il monitoraggio dei Piani territoriali di intervento sulla base di schede condivise e proposte dal "Gruppo tecnico interregionale politiche minorili. Aspetti sociali materno infantili".

La Regione Sardegna ha sistematicamente trasmesso al sopraindicato Centro Nazionale tutta la documentazione attinente all'iter procedurale attuativo della L. 285/97 (Deliberazioni, Decreti, Circolari, Piani, Progetti, Note, ecc.).

A livello organizzativo, il V Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale si è attivato recentemente per predisporre il monitoraggio informatizzato dei dati attinenti alla gestione della L. 285/97 nel tentativo di superare la prima fase di rilevazione cartacea ed i lunghi tempi di sistematizzazione del flusso informativo.

La L.R. n. 8 del 26/02/1999 ha infatti istituito nel sopraindicato Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale l'Osservatorio delle Politiche Sociali, provvedimento che pone le basi operative per governare e promuovere nel territorio regionale il processo di affermazione dei diritti dei minori e delle loro famiglie e di sovrintendere alle funzioni di pianificazione, controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti in raccordo con Legge n. 451/97, istitutiva della Commissione Parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio Nazionale per l'infanzia.

Indice degli allegati non riportati:

- Scheda A) elenco dei comuni di ciascun ambito e proiezioni della ripartizione del fondo a ciascun comune per il 97/98;
- Scheda b) elenco dei progetti ammessi al finanziamento.

REGIONE SICILIA

L. 28.8.97 n. 285. “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”. Relazione sullo stato d’attuazione.

L’impianto innovativo della L.28.8.1997 n.285 pone l’accento sulla necessità, nella nostra regione, di puntare al definitivo superamento di logiche meramente assistenziali e al potenziamento del sistema dei servizi esistenti, promuovendo al contempo l’instaurarsi di positive connessioni tra le istituzioni e tra queste e il terzo settore.

A livello regionale, l’iter per dare esecutività al dettato normativo ha visto:

- da parte della Presidenza della Regione, l’individuazione dello scrivente Assessorato quale ramo dell’amministrazione competente per l’applicazione della legge, ed in particolare la Direzione Affari Sociali, già responsabile per le politiche sociali in Sicilia;
- l’assegnazione del carico di lavoro al gruppo “Area minorile” della Direzione Affari sociali, istituito sulla scorta del nuovo impegno derivante per l’Assessorato, nell’intento di valorizzare al meglio le risorse esistenti e quindi poter dare maggiore impulso all’implementazione della legge;
- la definizione delle linee d’indirizzo regionali e l’individuazione degli ambiti territoriali, a seguito di apposita conferenza di servizio con i rappresentanti delle 9 Province Regionali, dei due Comuni riservatari di Palermo e Catania e dell’ANCI.

Alcune prime direttive, definite attraverso lo scambio avvenuto con i rappresentanti degli enti locali e volte a sostenere l’avvio di iniziative di diffusione e promozione dei contenuti della legge, sono state emanate a mezzo nota circolare indirizzata ai Presidenti delle Province Regionali, ai Sindaci di Catania e Palermo, all’ANCI, alle Aziende USL, ai Provveditorati agli Studi e al Centro per la Giustizia Minorile.

Tale fase è stata anche occasione di incontro e confronto con alcuni organismi rappresentativi del terzo settore operante in Sicilia.

Si è pervenuti in tal modo, in linea con il contenuto dell’Accordo Stato-Regioni dell’11.12.1997, all’emanazione delle linee d’indirizzo regionali (Decreto Assessore Enti Locali n.977 del 30.4.1998); visti i compiti di regia complessiva assegnati alla Regione, sono stati individuati:

- gli ambiti territoriali d’intervento, definiti a livello provinciale;
- i criteri e le priorità d’intervento;
- la metodologia di lavoro per la predisposizione ed esecuzione dei singoli progetti;
- lo strumento della concertazione tra servizi degli enti locali, del Provveditorato agli Studi, delle Aziende USL, del C.G.M. e il privato sociale presente nel territorio, sia nella fase di progettazione che in quella attuativa;
- l’opportunità di creare in sede provinciale un comitato tecnico interistituzionale costituito da rappresentanti dei comuni ricompresi in ciascun ambito e degli uffici ed

Onlus prima richiamati, luogo della concertazione, avente compiti di consulenza e supporto, nonché di esame dei singoli progetti, per pervenire alla definizione del piano territoriale complessivo;

- i criteri per la ripartizione del fondo, in base ai seguenti indicatori: popolazione minorile (80%); presenza di minori in strutture di ricovero (10%); carenza di strutture per minori 0/3 anni (10%);
- l'ammontare delle somme assegnate a ciascun ambito per l'intero triennio 1997/'99;
- la necessità anche per i Comuni di Palermo e Catania di aderire agli indirizzi generali emanati a livello regionale.

Nelle suddette linee d'indirizzo (successivamente integrate per quanto attiene i termini per l'approvazione dei Piani territoriali con Decreto Ass.le n.1940/'98 e per quanto attiene la definizione di propri progetti da parte delle Province Regionali per aree e servizi a carattere sovracomunale con Decreto Ass.le n.1977/'98), è stata altresì sottolineata l'opportunità di pervenire ad Associazioni di Comuni per aree geografiche e zone omogenee, per contiguità territoriale, culturale e sociale, al fine di limitare il rischio di una frammentazione degli interventi e di una parcellizzazione delle risorse.

La Regione ha quindi assunto una funzione di "accompagnamento" degli ambiti territoriali nel difficile compito di pervenire alla definizione delle Associazioni di Comuni e contestualmente dei piani d'intervento, e quindi, nei 4 mesi successivi all'emanazione del D.A. 977/'98, alla stipula degli Accordi di Programma tra tutti i soggetti chiamati in causa dall'art.2 della stessa L.285. Questo periodo ha visto il pieno coinvolgimento delle amministrazioni provinciali e dei comuni dell'isola che, nonostante il limitato tempo a disposizione, hanno mostrato capacità di aderire allo spirito e alle finalità della legge, divenendone essi stessi promotori.

In tutti gli ambiti provinciali si è provveduto alla costituzione di comitati tecnici rappresentativi sia delle istituzioni che dei diversi soggetti del privato sociale. Si è in tal modo pervenuti all'adozione di piani territoriali che vedono l'adesione di tutti i Comuni dell'isola, delle istituzioni di cui all'art.2 della L.285 nonché, in taluni casi, anche dei Tribunali dei Minori e delle Prefetture.

I progetti approvati sono stati in tutto circa 200, di cui 10 per interventi di rilievo sovracomunale predisposti direttamente dalle province regionali; coinvolgono, come già detto, tutti i 390 comuni siciliani, aggregati in 75 sub-ambiti provinciali con un comune capofila referente per ciascun sub-ambito.

Il personale regionale assegnato per la L.285 è stato coinvolto in un'azione di consulenza nella fase di definizione dei piani, anche attraverso la partecipazione alle conferenze di servizio tenutesi presso i diversi ambiti.

Gli ultimi mesi dell'anno (ottobre-dicembre '98) sono stati dedicati all'esame ed all'approvazione dei piani territoriali, a conclusione di una serie di incontri tenuti con i referenti provinciali e locali e, quindi, alla luce degli elementi emersi da tale confronto. Con appositi decreti assessoriali sono stati approvati i nove piani territoriali degli ambiti provinciali e i due piani delle città riservatarie; per i primi, si è provveduto contestualmente ad accreditare le somme già pervenute dal Dipartimento Affari Sociali sugli ess.97 e 98:

- alle Province Regionali, nel caso di progetti da queste predisposti per interventi di rilievo sovracomunale;
- ai Comuni capofila.

L'avvenuta approvazione dei piani è stata notificata ai Comuni capofila, alle Province Regionali, alle Aziende USL, al C.G.M., ai Provveditorati e alle Prefetture, contestualmente ad alcune direttive in merito all'utilizzo dei fondi, alle procedure da seguire nel caso di variazioni progettuali; si è previsto altresì che gli uffici responsabili dovranno far pervenire a questo Assessorato:

1. relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate, sugli strumenti organizzativi, sulle unità e sui profili professionali utilizzati, sui tempi e sulle modalità di esecuzione, nonché sui risultati raggiunti; apposita articolata richiesta per un primo monitoraggio è stata inoltrata nel mese di giugno '99 ai diversi ambiti;
2. scheda analitica degli oneri sostenuti, sia per l'acquisizione dei mezzi strumentali che per l'impiego in convenzione di enti e di singole professionalità, corredata dalla documentazione giustificativa della spesa.

Conseguentemente, si è al momento in fase di raccolta delle informazioni sullo stato di attuazione dei Piani territoriali d'intervento nei diversi ambiti; si può comunque affermare che al momento attuale più del 50% dei progetti sono stati avviati o sono in fase di attivazione.